

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO III - Disposizioni generali e finali

Art. 254

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo [1524](#) del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.